

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I criteri di cui alla presente deliberazione si applicano per la concessione di aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro, per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo di cui all'art. 17 comma 1, lettera c) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 2
Tipologia di intervento

1. Sono concessi aiuti per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo dirette a valorizzare, promuovere e salvaguardare l'identità e la cultura rurale della comunità valdostana, l'animazione sociale e culturale delle comunità, i prodotti agricoli regionali e i prodotti locali trasformati.
2. Nell'ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, si distinguono:
 - a) le manifestazioni a valenza regionale, organizzate sul territorio regionale in forma itinerante;
 - b) le manifestazioni a valenza primaria che per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla cultura agricola e ai prodotti locali, sono tali da rappresentare l'immagine dell'intera regione;
 - c) le manifestazioni a valenza locale, organizzate sul territorio comunale o locale;
 - d) le manifestazioni a valenza intercomunale, organizzate sul territorio di più comuni.

3. I criteri di cui alla presente deliberazione non trovano applicazione per le manifestazioni costituite, in forma itinerante o stanziale sul territorio regionale, da fasi eliminatorie e da finale di Batailles de Reines, de Moudzon e de Chèvres.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti gli enti locali e loro forme associative o soggetti privati che operano senza fine di lucro, quali, in particolare, associazioni, pro loco e comitati che hanno sede e operano in Valle d'Aosta e il cui Statuto ha finalità coerenti con le iniziative oggetto di aiuto.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:
 - a) spese di organizzazione quali, in particolare, servizio fonico, vigilanza,

assicurazione, piani di sicurezza, spese di locazione e allestimento capannoni e toilettes chimiche, servizio di assistenza veterinaria, sanitaria (Croce rossa, 118), vigili del fuoco, acquisto di prodotti locali in filiera completa o parziale da servire in degustazioni guidate e gratuite allo scopo di esaltare le caratteristiche qualitative dei prodotti del territorio, collaborazioni esterne con sommeliers e chef, acquisto di materiali utili all'organizzazione e alla realizzazione di assaggi e degustazioni;

- b) spese di animazione purché realizzata da gruppi valdostani (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, gruppi musicali e corali);
 - c) spese di promozione, effettuate attraverso la realizzazione di materiale informativo promozionale, acquisto spazi promozionali su carta stampata, radio, televisione, internet, affissione di manifesti e di locandine;
 - d) spese per premi non erogati in denaro conferiti a premiati;
 - e) Iva, esclusivamente se costituisce per intero un costo definitivo non recuperabile.
2. Non sono ammesse spese per oneri e tributi e altre voci di spesa non indicate al comma 1.

Art. 5

Condizioni di ammissibilità

1. Gli aiuti sono ammissibili a condizione che le relative iniziative per le quali si richiede il contributo:
- a) si svolgano sul territorio regionale;
 - b) ottengano un punteggio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, maggiore di 16;
 - c) riguardino la promozione e la valorizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari locali e l'autenticità e le tradizioni rurali della comunità valdostana;
 - d) siano avviate dopo la presentazione delle domande di aiuto. Nei casi in cui il richiedente avvii la realizzazione degli eventi dopo la presentazione della domanda di sostegno, ma prima della data del documento di approvazione dell'aiuto, lo fa a proprio rischio. Potrebbe, infatti, accadere che la proposta presentata non sia accolta oppure lo sia solo in parte. In quest'ultimo caso soltanto le spese conformi all'atto di approvazione saranno riconosciute ammissibili.
2. I criteri per la concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione non trovano applicazione per manifestazioni di carattere sportivo ancorché a contorno della manifestazione medesima siano proposte degustazioni o altri momenti conviviali comunque denominati con prodotti locali delle diverse filiere enogastronomiche.

Art. 6

Intensità dell'aiuto

1. L'aiuto è fissato nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.
2. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente, sarà operata

una riduzione lineare sulla spesa determinata ai sensi dell'articolo 8, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.

3. In caso di ulteriori fondi resi disponibili nel bilancio regionale nel corso dell'anno di riferimento, gli importi degli aiuti potranno essere integrati, per tutti i richiedenti, nel limite della spesa ammissibile, già calcolata in fase istruttoria.
4. L'aiuto concesso, sommato alle eventuali entrate percepite durante la manifestazione, ivi compresi altri finanziamenti dell'Amministrazione regionale e di enti pubblici, non può superare l'importo delle spese sostenute.
5. Qualora i beneficiari finali dell'aiuto concesso all'ente pubblico o privato che opera senza fine di lucro siano imprese non operanti nel settore agricolo, il suddetto aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto compatibile.
6. Qualora i beneficiari finali dell'aiuto concesso all'ente pubblico o privato che opera senza fine di lucro siano imprese operanti nel settore agricolo, il suddetto aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 7

Presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di agricoltura - Località La Maladière - Rue de La Maladière, 39 - 11020 Saint- Christophe entro il 31 marzo di ogni anno o il primo giorno feriale successivo, nel caso in cui tale data dovesse cadere di giorno festivo o prefestivo.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare un'unica domanda di aiuto che può riguardare la partecipazione a un massimo di due iniziative nell'anno di competenza, ovvero due domande distinte riferite, ognuna, a una iniziativa.
3. Le domande sono inoltrate attraverso l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/agricoltura), e devono essere corredate della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto limitatamente alla prima istanza e, in quelle successive, solo se sono intervenute modifiche;
 - b) descrizione dettagliata e contenuto dell'iniziativa che si intende realizzare, compresi la storicità della manifestazione, gli aspetti relativi al mantenimento e alla promozione della cultura rurale, alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio, al pubblico stimato nel corso delle ultime manifestazioni, alla correlazione tra luogo della manifestazione e la vocazione del territorio e infine alla presenza di altri prodotti o eventi qualificanti la manifestazione;
 - c) dettaglio preventivo di spesa e quantificazione delle entrate previste;
 - d) indicazione del beneficiario ultimo dell'aiuto erogato all'ente richiedente;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tipologia di attività svolta, ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto e sul proprio regime IVA;

- f) dichiarazione del legale rappresentante che l'importo del contributo richiesto, sommato alle eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute e che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal presente contributo.
4. La Struttura competente può richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto.

Art 8

Determinazione della spesa ammissibile

1. A ogni iniziativa proposta è assegnato un punteggio in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:
- a) mantenimento e promozione dell'identità e della cultura rurale e valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio concretamente promossi e utilizzati;
 - b) correlazione tra luogo della manifestazione e vocazione del territorio;
 - c) presenza di altri eventi qualificanti la manifestazione;
 - d) valore turistico e promozionale dell'evento;
 - e) molteplicità degli operatori del territorio e portatori di interesse collettivi operativamente coinvolti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è attribuito come segue:

Giudizio	Punteggio
scarso	0
sufficiente	2
discreto	3
buono	5
ottimo	6

3. La spesa ammissibile è calcolata in funzione del punteggio ottenuto e della tipologia di manifestazione secondo la tabella seguente:

Tipologia di manifestazione	Punteggio	Spesa ammissibile
valenza regionale o primaria	16-21	22.000 euro
valenza regionale o primaria	22-26	25.000 euro
valenza regionale o primaria	27-30	27.000 euro
valenza locale o intercomunale	16-21	1.500 euro
valenza locale o intercomunale	22-26	1.800 euro
valenza locale o intercomunale	27-30	2.100 euro
DESARPA	-----	4.000 euro

4. Nel caso in cui l'importo previsto al punto precedente sia superiore al preventivo di spesa revisionato, la spesa ammissibile sarà pari a quest'ultimo.

Art. 9
Concessione dell'aiuto

1. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il dirigente competente provvede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria dei beneficiari, alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità a bilancio e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 10
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di cui alla presente deliberazione non sono, per le medesime iniziative, cumulabili con altri aiuti, contributi o provvidenze regionali o cofinanziate con PSR (Misura 3.2).

Art. 11
Presentazione della domanda di pagamento

1. A manifestazione ultimata, i soggetti beneficiari si impegnano a liquidare le spese e a presentare la rendicontazione alla struttura competente. Il contributo è liquidato a saldo a condizione che il beneficiario presenti la seguente documentazione:
 - a) rendiconto consuntivo dettagliato delle spese sostenute per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;
 - b) rendiconto consuntivo dettagliato delle entrate percepite per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;
 - c) giustificativi di pagamento secondo quanto previsto al comma 3;
 - d) dichiarazione attestante che l'importo del contributo, sommato ad eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - e) relazione dettagliata finale dell'iniziativa dove emergano gli obiettivi raggiunti.
2. Il termine per la presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto è fissato, di norma, entro l'anno di competenza dell'avvenuta manifestazione.
3. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;

- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

Art. 12
Soggetti coinvolti

1. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
 - a) responsabile del procedimento;
 - b) responsabile dell'istruttoria;
 - c) commissione tecnica.
2. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della struttura competente, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori.
4. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri è istituita una Commissione tecnica così composta:
 - a) il dirigente competente in materia di aiuti ex articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 17/2016, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) un funzionario dell'ufficio competente;
 - c) almeno un tecnico dell'ufficio competente.
5. La Commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:
 - a) assegna il punteggio all'intervento proposto in funzione dei giudizi attribuiti ai singoli aspetti di cui all'articolo 8 e determina la spesa ammissibile;
 - b) valuta, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, le istanze che richiedono un'analisi approfondita;
 - c) esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;

- d) definisce in armonia con i presenti criteri, ulteriori criteri di dettaglio ai fini dell'esame delle domande, e per la gestione degli aiuti qualora risultino insufficienti le norme tecniche contenute nelle presenti disposizioni.
6. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

Art. 13

Adempimenti e obblighi di informazione e pubblicità

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto si impegnano a promuovere e a valorizzare i prodotti enogastronomici e artigianali della regione nel corso delle manifestazioni in calendario allo scopo di far conoscere le tradizioni enogastronomiche locali. A tal fine, in particolare, nelle buvette e nei punti di ristoro allestiti nel corso delle manifestazioni oggetto dell'aiuto è preferibile l'utilizzo di vini valdostani e nella somministrazione dei pasti l'utilizzo di prodotti valdostani.
2. Il supporto dell'Amministrazione regionale deve essere messo in evidenza attraverso l'apposizione del relativo logo istituzionale sul materiale di comunicazione e promozionale (dépliants, manifesti, locandine, sito web, pubblicità, calendari, ecc.).
3. Il materiale promozionale deve essere visionato dalla Struttura competente prima della stampa. Lo stesso materiale stampato deve, inoltre, pervenire alla sede dell'Assessorato competente in materia di agricoltura ai fini della sua affissione e diffusione attraverso i canali promozionali dell'Assessorato medesimo.

Art. 14

Controlli e revoche

1. Il rispetto delle tempistiche e il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. L'Amministrazione può procedere a controlli amministrativi, verifiche in loco, anche a campione. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità saranno applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 17/2016 e dei relativi criteri applicativi di cui alla presente deliberazione comporta l'applicazione di quanto disposto nella medesima legge regionale 17/2016.
3. La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del dirigente nei seguenti casi in cui il beneficiario:
 - a) ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente;
 - c) pubblica materiale di comunicazione omettendo l'apposizione del logo istituzionale oppure ne adotta uno diverso, pur con la scritta Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste;
 - d) viola gli obblighi previsti dall'articolo 12 in merito all'utilizzo di prodotti

locali nei punti ristoro. In casi eccezionali, legati ad esempio a fattori climatici e produttivi avversi la carenza di prodotto locale potrà essere integrato con prodotto nazionale, previa autorizzazione dell'Amministrazione;

- e) effettua le iniziative e/o manifestazioni in luoghi o date diverse da quelli programmati, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
4. Nei casi più gravi è prevista la revoca del contributo, mentre negli altri casi sarà applicata la riduzione della spesa ammissibile in misura proporzionale all'errore e/o irregolarità riscontrata.
 5. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
 6. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma 5 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. Alle domande presentate fino alla data di adozione della presente deliberazione, relative a manifestazioni in programma per l'anno 2022, si applica la disciplina di cui alla previgente deliberazione della Giunta regionale 120/2021, fatta salva, per il richiedente, la possibilità di ripresentare la domanda nell'ipotesi in cui la disciplina risulti più favorevole.